



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 24
Del 22/11/2019

OGGETTO:

**ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETICA – DISCIPLINA ORARI DI APERTURA
AL PUBBLICO – REVOCA PRECEDENTE DISCIPLINA COMUNALE**

IL SINDACO

GOTTARDI BELINDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Visto il D.Lgs 23 aprile 2010, n. 59, di recepimento della cosiddetta Direttiva servizi o Direttiva Bolkestein, segnatamente gli artt. 77 e 78;

Vista la legge 14/02/1963 n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini” come modificata dalle leggi 23/12/1970, n. 1142 e 29/10/1984, n. 735;

Vista la legge 04/01/1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;

Vista la legge 02/04/2007, n. 40 , recante misure per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

Vista la legge 17/08/2005, n. 174, “Disciplina dell’attività di acconciatore”, che ha fissato i principi fondamentali per l’esercizio dell’attività di acconciatore, assorbendo le qualifiche di barbiere e parrucchiere per uomo e donna;

Viste le Leggi regionali 04/08/1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 04/01/1990, n. 1 per la disciplina dell’attività di estetica” e 03/03/1993, n. 12 “Modifiche alla L. R. 04/08/1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 04/01/1990, n. 1, per la disciplina dell’attività di estetica”;

Visto il vigente Regolamento dell’Unione Reno Galliera per la disciplina dell’attività acconciatore, estetista, tatuaggio e percing;

Visto il D. Lgs 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, segnatamente l’art. 50, comma 7;

Considerato che allo Sportello Unico per le Attività Produttive – Commercio dell’Unione Reno Galliera, titolari di attività del settore dell’acconciatura – estetica hanno espresso richieste di deroga ai vigenti limiti degli orari di apertura degli esercizi;

Richiamato il pronunciamento del Consiglio di Stato, n. 02065/2018 – spedizione 27 agosto 2018, interpellato in relazione “... alla revoca di precedenti ordinanze sindacali in materia di orari per l’esercizio di attività di barbiere, parrucchiere uomo – donna, estetista...”;

Visto che il provvedimento del Consiglio di Stato, testè citato, richiama le vigenti disposizioni in materia “... dettate a livello nazionale ed europeo per rimuovere ostacoli al libero esercizio di attività produttive...” e che “...Il già citato D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della cosiddetta Direttiva Bolkestein, 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai “servizi del mercato interno...”, fa riferimento a “...qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altre prestazioni anche a carattere intellettuale (art. 1). Al suo interno trovano autonoma disciplina, oltre alle attività propriamente commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, anche quelle artigianali qui di interesse, ovvero quella di “acconciatori” (art. 77) ed “estetista” (art. 78). Ciò implica inevitabilmente che i principi generali mutuati dal diritto europeo in materia di tutela della concorrenza non possono non riferirsi a tutte le attività economiche latu sensu “di servizi”, tra cui anche quelle di interesse per la decisione dell’odierno procedimento. In particolare, tutte le attività “di servizi” non possono essere limitate né in fase statica – accesso all’attività – né in quella dinamica . – esercizio della stessa – se non per motivi imperativi di interesse generale. Nell’elencazione della tipologia di limiti apponibili per tali “motivi imperativi di interesse generale” non figurano le limitazioni di orario (art. 12) ...”

Visto che il Consiglio di Stato, nel provvedimento più sopra citato, richiama inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2004, punto 4 del Considerato in diritto, la quale, a sua volta, ha affermato che la tutela della concorrenza “.. *costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolarizzazione e ripristino di equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali...*” e la sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 150/2011, nella quale si dichiara che “... *è illegittima una disciplina che, produca in concreto, effetti che ostacolano la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale...*”;

Visto il parere in merito al regime degli orari di esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, previsto per le attività di acconciatore ed estetista presenti nel territorio dell’Unione Reno Galliera, formulato dall’Avvocatura della Città Metropolitana di Bologna, prot. n. 23327 del 18 aprile 2019, nel quale si afferma che le relative ordinanze sindacali “ *... andrebbero opportunamente adeguate ai principi di liberalizzazione e concorrenzialità contenuti nella legislazione nazionale... previa consultazione delle associazioni di categoria...*”;

Interpellate le Associazioni di categoria in relazione a tutto quanto sopra, che si sono espresse con pareri, registrati al prot. dell’Unione Reno Galliera n. 27213 del 10 maggio 2019 e prot. n. 29274 del 21 maggio 2019, recependo i contenuti dei pronunciamenti giurisprudenziali succitati, con indicazione di giorni di chiusura al pubblico durante le festività maggiormente sentite dalla popolazione;

Richiamato il Protocollo siglato il 13 maggio 2015, in essere, tra le Amministrazioni Comunali costituenti l’Unione Reno Galliera, la stessa Unione e la CNA di Bologna, inteso a promuovere e coordinare collaborazioni ed azioni per il controllo ed il contrasto dell’abusivismo nelle imprese di servizi, al fine di tutelare la qualità, sicurezza ed igienicità di quanto offerto alla popolazione e porre equilibrio nella corretta concorrenza tra imprese;

Riscontrato che, in armonia con i principi generali e motivazioni giurisprudenziali e dell’Avvocatura della Città Metropolitana di Bologna, più sopra richiamate, è legittimo l’atto che prevede in capo ai gestori delle attività economiche in genere la facoltà di scelta degli orari e turni di apertura al pubblico;

Ritenuto di dover abrogare i provvedimenti sopra citati, che limitano gli orari di apertura al pubblico delle attività di acconciatore ed estetista, in adesione ai pronunciamenti giurisprudenziali, dei quali, ai precedenti capoversi, si sono riportati i passaggi salienti delle relative motivazioni espresse a chiarimento delle norme comunitarie e del loro recepimento nel quadro normativo nazionale;

Considerato che nelle festività del 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, è diffusa tradizione, sentita e rispettata dalla popolazione osservare tali ricorrenze, così come disposto anche nei territori comunali della Città Metropolitana di Bologna ed indicato espressamente nei pareri delle Associazioni di categoria;

DISPONE

1. Per tutto quanto descritto e motivato nella parte narrativa del presente provvedimento, la revoca di tutte le disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura al pubblico delle attività di acconciatore ed estetica, pertanto non sono

più previste limitazioni orarie e giornaliera delle aperture al pubblico delle attività di acconciatore ed estetista, fatto salvo quanto di seguito indicato.

2. Durante tutte le giornate di festività del 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, le attività di acconciatore e/o estetista osservano la chiusura al pubblico.
3. In concomitanza con la Festività del Santo Patrono della località ove ha sede l'attività, le imprese di acconciatore e/o estetista hanno la facoltà di apertura.
4. E' sempre obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico, anche nei momenti di chiusura al pubblico dell'attività, dei cartelli indicanti l'orario prescelto per l'intera settimana: uno all'interno ed uno all'esterno dell'esercizio.
5. La presente viene inviata agli Organi di controllo per opportuna conoscenza e per la programmazione di verifiche circa l'esatta osservanza delle condizioni di esercizio, in particolare, sotto il profilo amministrativo, sanitario, delle prestazioni e condizioni di lavoro, degli impianti ed attrezzature, nonché fiscali.
6. Tutte le precedenti ulteriori disposizioni in materia di orari per le attività di acconciatore ed estetista, in contrasto con la presente ordinanza, devono intendersi disapplicate.
7. La presente Ordinanza entra in vigore il 1° Dicembre 2019.